



COMUNE DI CONDOVE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO

PER L'ACCESSO ALL'AREA COMUNALE DI SGAMBAMENTO PER CANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2024

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Principi generali del Regolamento
- Art. 4 - Ambito di applicazione
- Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune
- Art. 6 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
- Art. 7 - Apertura dell'area
- Art. 8 - Attività di vigilanza e controllo
- Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della “Area comunale di sgambamento per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono ed al fine di garantire il benessere dei cani.

Art. 2 - Definizioni

a) Area di sgambamento per cani: area pubblica recintata, seminata a prato, indispensabile per consentire al cane la fisiologica attività motoria, recintata con reti metalliche adeguate in termini di resistenza e altezza e munita di zone di ombreggiatura e punti abbeveraggio. Deve essere adeguatamente mantenuta e pulita.

b) Proprietario / Conduttore (Art. 3 L.R. 26 luglio 1993, n. 34): Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene ed è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.

c) Detentore (Art. 2 L.R. 4 novembre 2009 n. 27): proprietario del cane o chi abbia accettato, anche temporaneamente, di occuparsene, responsabile della sua salute e del suo benessere.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

L'area di sgambamento per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampio spazio, riservato ed opportunamente protetto rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente all'area comunale di sgambamento per cani.

Art. 5 - Oneri e obblighi del comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'emergenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento degli eventuali cestini e alla manutenzione delle attrezzature presenti al suo interno.

Art. 6 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Il proprietario, il detentore, il conduttore o l'accompagnatore è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.

Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari, conduttori o detentori e ai loro cani.

Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

Ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge Regionale del Piemonte 18/2004 vale l'obbligo d'iscrizione dei cani all'Anagrafe Canina Regionale tramite l'inserimento di un microchip che consenta la verifica da parte delle autorità preposte a tale controllo.

È vietato l'accesso all'area per i cani che hanno meno di 3 mesi di vita, per i cani affetti da malattie infettive, infestati da insetti e per quelli privi di protezione contro gli ectoparassiti. Durante il periodo riproduttivo (calore), è fatto divieto a suddetti animali, di sesso femminile, di entrare all'interno dell'area di sgambamento. Lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani. Qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerlo costantemente al guinzaglio, vigilato e custodito.

Al di fuori delle aree loro dedicate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio, anche nelle aree verdi e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, devono essere muniti anche di museruola. Nelle aree giochi i cani non possono entrare.

In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari d'apertura).

I proprietari, conduttori o detentori possono lasciare liberi i loro cani all'interno dell'area di sgambamento purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.

L'accesso all'area di sgambamento dev'essere valutato da parte dei fruitori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area sgambamento stessa.

È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. È fatto divieto di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi genere anche ai fruitori del dog park.

I proprietari, accompagnatori o detentori sono tenuti ad evitare che i cani arrechino danni alle piante, al terreno (buche e fosse), e alle attrezzature presenti nell'area. Inoltre hanno l'obbligo di raccogliere, con gli appositi strumenti, le deiezioni solide prodotte dai propri animali.

I minori di anni 14 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori o di un adulto che in quel momento ha la responsabilità sul minore. I maggiori di 14 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori.

È fatto divieto di introdurre sedie, panchine, brandine ed altre attrezzature per attuare giochi con i cani, salvo che le medesime non vengano rimosse ogni volta.

È vietato l'accesso con veicoli.

Art. 7 - Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambamento cani è aperta nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo) dalle ore 7.00 alle ore 22.00 e nel periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre) dalle ore 7.00 alle 23.00.

Art. 8 - Attività di vigilanza e controllo

La vigilanza sull'osservanza delle norme previste dal presente regolamento è svolta dagli agenti, sottufficiali e ufficiali di Polizia Locale, dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria ai quali detta qualifica sia conferita dalla legge o dai rispettivi regolamenti, nonché dalle forze di Polizia dello Stato. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL TO3 svolge tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del capo I della Legge 689/1981, per violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00.

Per l'accertamento delle violazioni si applica il procedimento di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.